



COMUNE DI PAULI ARBAREI

(Provincia del Medio Campidano)

Via Papa Giovanni XXIII, 6

Tel. . 070939039.44 - Fax 070939955

mail protocollo@comune.pauliarbarei.ca.it

ORIGINALE

**REGISTRO GENERALE
N. 36 - DEL 22-08-2025**

ORDINANZA DEL SINDACO N. 21 DEL 22-08-2025

OGGETTO

DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE E DIVIETO DI INTRODURRE BOTTIGLIE IN VETRO E LATTINE PRESSO LO STAND DI PIAZZA EUROPA E IN TUTTO IL CENTRO ABITATO IN OCCASIONE DELLA FESTA DI S. AGOSTINO NEI GIORNI 27,28,29,30 AGOSTO 2025 E PRESSO LA PIAZZA S. AGOSTINO E IN TUTTO IL CENTRO ABITATO, IN OCCASIONE DELLA SAGRA DELLA PECORA IL 29 AGOSTO 2025

IL SINDACO

PREMESSO che nei giorni 27,28,29,30 agosto 2025 dalle ore 17.00 alle ore 01.30 in occasione delle festività di S. Agostino e S. Giovanni Battista presso la piazza Europa sono previsti pubblici spettacoli accompagnato da degustazione di panini imbottiti e patatine fritte presso lo stand della piazza suddetta

PREMESSO che il giorno 29 agosto 2025 nella piazza S. Agostino si terrà la sagra della pecora organizzata dal comitato di S. Giovanni dalle ore 10.00 alle ore 24.00

VISTO CHE per tale evento si prevede la presenza di pubblico sul territorio, proveniente dai comuni della zona;

RILEVATO CHE si è manifestato con chiarezza il rischio che la presenza di bottiglie e/o contenitori di vetro potrebbe costituire elemento di pericolo per la sicurezza se utilizzati quali strumenti impropri per ledere se utilizzati in risse ovvero quali oggetti contundenti idonei ad offendere e danneggiare;

RITENUTO opportuno provvedere, al fine di prevenire atti che possano arrecare danni, oltre al decoro urbano, a cose ovvero offesa o molestia alle persone e di permettere un

ordinato e civile svolgimento della manifestazione in oggetto, di vietare la vendita, l'introduzione per il consumo all'interno dell'area pubblica interessata alla manifestazione di bevande e contenitori di vetro o materiali simili;

VISTA la circolare della Prefettura riguardo gli eventi di carattere sportivo, culturale, musicale e di intrattenimento, intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo;

VISTO le nuove regole del Ministero dell'interno per le pubbliche manifestazioni emanate a seguito dei fatti di Torino;

VISTO il regolamento comunale di Polizia Urbana, che fa espresso divieto di gettare o lasciar cadere al suolo carta, liquidi, polveri od altri oggetti e di tenere comportamenti o di compiere azioni che rechino pregiudizio alla sicurezza delle persone o disturbo o molestia alla quiete pubblica;

VISTO l'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. i. testo unico sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'art. 31 della legge n.265/1999;

VISTO lo statuto del comune;

VISTO l'art. 9 del regio decreto 18 giugno 1931 n.773 e s.m.i. approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

ORDINA

per i motivi indicati in premessa:

Per i giorni 27,28,29,30 agosto 2025 presso lo stand di Piazza Europa e in tutto il centro abitato in occasione dei festeggiamenti in onore di S. Agostino e S. Giovanni Battista

Per il giorno 29 agosto 2025 presso la piazza S. Agostino e in tutto il centro abitato in occasione della sagra della pecora

- È fatto assoluto divieto di introdurre, di somministrare e vendere bevande in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita di bevande in contenitori in plastica è imposto obbligo di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi;
- È altresì, fatto assoluto divieto l'utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche adiacenti la zona interessata dalla manifestazione;

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta, nei minimi edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7 bis del Dlgs 18 agosto 2000 n.267, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.00 a € 500.00 con

facoltà per il trasgressore, ai sensi dell'art. 16 legge n.689/1981, del pagamento della somma in misura ridotta pari a € 50.00

DISPONE

Gli organizzatori dell'evento sono incaricati di ogni attività utile a garantire il rispetto del presente provvedimento, insieme agli altri soggetti della forza pubblica.

SI NOTIFICHI :

- All'albo pretorio del comune
- Agli organizzatori dell'evento
- Alla Stazione dei Carabinieri di Lunamatrona
- Prefettura e Questura di Cagliari
- Alla compagnia barracellare Pauli Arbarei

AVVISA

La presente ordinanza ha validità per i giorni indicati in oggetto

AVVERTE ALTRESI'

Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà proporre:
ricorso amministrativo in via gerarchica al Prefetto di Cagliari, entro 30 giorni dall'adozione della presente ordinanza, ai sensi del DPR n.1199/1971 ;
ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna entro 60 giorni dall'adozione della presente ordinanza, ai sensi della legge n.1034 /1971.

IL SINDACO

Antonio Sanna

Il Sindaco

SI ATTESTA AI SENSI DELL'ART. 9 DEL D.L. 78/2009, CONVERTITO CON L. 102/2009, CHE I PAGAMENTI DERIVANTI DAL PRESENTE ATTO SONO COMPATIBILI CON GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO ED I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Pauli Arbarei , li

IL SINDACO

SIG. ANTONIO SANNA